



ATTO N. 623

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1250 del 16/12/2020)

***“MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2008, N. 22
"NORME PER LA RICERCA, LA COLTIVAZIONE E L'UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI
NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI"”***

Depositato alla Sezione Flussi Documentali

il 22/12/2020

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 22/12/2020



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1250 SEDUTA DEL 16/12/2020

OGGETTO: Proposta di DDL: “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali”. - Adozione

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morroni Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Assente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 14 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Roberto Morroni avente ad oggetto: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Visto il parere favorevole formulato dal Comitato Legislativo nella seduta del 09/12/2020;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali espresso con propria Deliberazione n. 36 del 30 novembre 2020;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare l'Assessore Roberto Morroni di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
 - 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.
-

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oggetto: Proposta di DDL: “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali”. - Adozione

RELAZIONE

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 20 maggio 2020 ha effettuato una segnalazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 a carico della Regione Umbria evidenziando, in applicazione degli artt. 10, 11 (disciplinanti le condizioni e le procedure per ottenere il rilascio di una concessione), 17 (rinnovo della concessione) e 18 (proroga della concessione) della L.R. 22 dicembre 2008, n. 22 (*Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e Termali*) possibili distorsioni della concorrenza ed auspicando, ai fini di un più efficace svolgimento dei meccanismi concorrenziali nel settore dell'imbottigliamento e della commercializzazione delle acque minerali, nella riforma, nel senso descritto, delle citate disposizioni regionali.

Il Garante evidenziava in particolare che, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, *“sia il rilascio che la proroga o il rinnovo delle concessioni relative a ricerca, coltivazione e utilizzo di acque minerali, naturali, di sorgente e termali possono essere effettuati senza la previa indizione di procedure competitive ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario, risultando il confronto competitivo in qualche misura “surrogato” da un mero meccanismo di pubblicità delle richieste ricevute. Soltanto per l'ipotesi di mancata richiesta di rinnovo ovvero di un suo diniego, la legge regionale stabilisce l'obbligatorietà dell'indizione di una gara pubblica.*

Sul punto, l'Autorità sottolinea di aver in più occasioni sottolineato che la disciplina dello strumento concessorio debba ispirarsi a principi idonei a minimizzare la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari, rispettando i principi comunitari della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. In tal senso, in coerenza con l'ormai consolidato orientamento secondo cui devono applicarsi anche alle concessioni di beni pubblici i principi europei espressamente sanciti per i contratti pubblici e le prestazioni di servizi, l'Autorità ritiene che solo l'utilizzo di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario, sia in fase di primo affidamento che in fase di proroga o di rinnovo della concessione, possa garantire, pur in presenza della necessaria esclusività della concessione, quanto meno un confronto concorrenziale periodico per l'affidamento.

Inoltre, con specifico riferimento alla prassi adottata da molte amministrazioni di procedere ad un rinnovo o a una proroga pressoché automatica delle concessioni, l'Autorità ha espressamente affermato che “la proroga automatica delle concessioni in essere non consentirebbe di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica”.

In relazione al rinnovo automatico delle concessioni per l'imbottigliamento di acque minerali, l'Autorità ricorda di essersi altresì espressa in passato in merito a una legge regionale della Campania, rilevandone il “potenziale pregiudizio per il confronto concorrenziale tra le imprese e per le esigenze di trasparenza e di efficienza proprie di un settore economico che implica l'impiego di beni demaniali”. Le considerazioni effettuate in tale circostanza ripercorrevano, peraltro, l'iter logico della pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva poco prima dichiarato l'incostituzionalità di una precedente legge della Regione Campania (articolo 2 della L.R. n. 11/2010), con cui era stato originariamente disciplinato il meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni in parola: la norma, in particolare, escludendo espressamente i servizi demaniali idrici dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 59/2010, consentiva all'Amministrazione Regionale di rinnovare le concessioni demaniali idriche per l'imbottigliamento in assenza di un obbligo di indire una procedura competitiva.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al riguardo, la Corte aveva osservato che un siffatto meccanismo “incide sulla disciplina relativa ai servizi nel mercato interno, che rientra nella competenza legislativa statale, in quanto è diretta a tutelare la concorrenza (articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.), assicurando il corretto e uniforme funzionamento del mercato”.

Si deve, infine, richiamare il d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) che, in materia di durata massima e rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua, tra cui anche quelle in esame di coltivazione e utilizzo di acque minerali naturali, dispone, all'articolo 96, comma 8, che: “Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: «Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, [...], non può eccedere i trenta anni [...]»». La medesima norma, all'articolo 96, comma 11, prevede che “Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico [...]”.

La L.R. n. 22/2008 in esame risulta, pertanto, anche in contrasto con la normativa nazionale in materia, nella misura in cui prevede procedure di rinnovo e di proroga che, surrettiziamente, consentono di estendere la durata delle concessioni oltre il limite massimo normativamente previsto. Le procedure di rinnovo e proroga di cui alla legge regionale, oltre a non essere previste dalla disciplina nazionale - che significativamente richiama solo l'ipotesi di rilascio - sono altresì svolte, come già osservato, in assenza di un adeguato confronto competitivo che consenta la contendibilità e il riaffidamento delle concessioni ai terzi eventualmente interessati.

Alla luce di quanto esposto, l'Autorità ritiene che le norme regionali citate siano idonee a produrre un potenziale pregiudizio al confronto concorrenziale tra le imprese e alle esigenze di trasparenza e di efficienza proprie di un settore economico che implica l'impiego di beni demaniali. Tali norme, pertanto, nella misura in cui consentono di affidare, prorogare o rinnovare le concessioni demaniali idriche in assenza di procedure competitive ad evidenza pubblica, appaiono in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e possono, in tal senso, presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione”.

Da un esame della normativa regionale vigente in materia si è riscontrato che la procedura di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza [(Trattato di Lisbona del 2009) e direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Bolkestein), recepita in Italia con il D.lgs. 59/2010] e nazionale, è stata introdotta dalle regioni Toscana, Abruzzo, Liguria e Campania. In mancanza di espressa previsione normativa si riscontra comunque un generico ricorso da parte delle varie regioni italiane alla evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali e termali disapplicando le proprie leggi regionali ed adottando vari criteri per la scelta del concessionario – che possono essere tassativi o a discrezione dell'organo competente al rilascio – come ad esempio la valutazione di specifici requisiti tecnici ed economici dell'istante.

Nel testo finale di ddl redatto ai fini della adozione definitiva da parte della Giunta regionale si propone di abrogare gli articoli 17 (Rinnovo della concessione) e 18 (Proroga della concessione), non prevedendo (come la Regione Abruzzo nella L.R. 10/07/2002, n. 15) né il rinnovo, né la proroga automatica conformemente alla segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Conseguentemente, per completezza del testo normativo, si è provveduto a disciplinare all'art. 19 (Cessazione), comma 5 l'avvio della procedura di evidenza pubblica alla cessazione della concessione.

R E L A Z I O N E TECNICO FINANZIARIA

Gli articoli del Disegno di legge da 1 a 13 sono relativi a norme di natura ordinamentale volti principalmente ad adeguare l'impianto normativo della Legge regionale n. 22 dicembre 2008, n. 22

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alla segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trasmessa in data 20 maggio 2020, oltre ad altre modifiche resesi necessarie al funzionamento della Legge stessa.

Occorre evidenziare che l'articolo 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 dispone che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Si rileva che relativamente alla concessione ai fini di sfruttamento economico di un bene demaniale, quale è la sorgente idrica, non trova applicazione la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

In tale tipologia di concessione il canone non è messo a gara in quanto determinato dal legislatore regionale.

Nel testo di ddl di modifica della L.R. n. 22/2008, approvato dalla Giunta regionale (come tra l'altro è avvenuto per altre esperienze regionali – vd. Regione Toscana con l'art. 14 L.R. n. 38/2004 e Regione Abruzzo con l'art. 36 della L.R. n. 15/2002), in considerazione del fatto che si rientra nella tipologia di procedura di evidenza pubblica riferibile alla concessione ai fini di sfruttamento economico di un bene demaniale, quale è la sorgente idrica, appartenente ai settori esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, non viene fatto riferimento al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa riferibile all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 bensì al criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa (criterio svincolato da riferimenti codicistici ma ispirato al rispetto dei principi comunitari) e non viene inserita l'"offerta economica" tra gli elementi da valutare ai fini dell'affidamento.

All'art. **14 (di modifica del vigente art. 29 "Diritti annuali" della citata l.r.)** si è provveduto invece ad inserire il comma 4-ter che prevede l'adeguamento automatico dei diritti annuali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 29, sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata rispetto all'anno precedente, precisando che detto adeguamento non si applica nelle annualità in cui il valore della variazione del predetto indice sia negativa.

Tale disposizione correlando l'entrata per i diritti annuali all'andamento delle variazioni dell'indice ISTAT preso a riferimento, **non determina effetti finanziari** stimabili e prevedibili puntualmente ex ante. Effetti finanziari che in ogni caso, seppur di modesta entità, sarebbero positivi per il bilancio regionale, poiché all'incremento dell'entrata segue un **parziale** incremento della spesa (ai sensi del comma 5, dell'articolo 29).

Pertanto si ritiene che nessuna variazione debba essere prudenzialmente apportata al bilancio regionale, tenendo altresì conto del trend negativo degli ultimi anni del parametro preso a riferimento.

Gli **articoli 15 e 16** sono norme di natura ordinamentale, in particolare l'articolo 15 si occupa di regolare la fase transitoria di entrata in vigore delle norme contenute nel Disegno di legge.

L'**articolo 17** prevede l'immediata entrata in vigore delle modifiche normative apportate alla L.R. n. 22/2008 per consentirne l'adeguamento al fine di minimizzare tempestivamente la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari e garantendo al contempo il pieno rispetto dei principi comunitari della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità; poiché solo l'utilizzo di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario, sia in fase di primo affidamento che in fase di proroga o di rinnovo della concessione, può assicurare - pur in presenza della necessaria esclusività della concessione - quanto meno un confronto concorrenziale periodico per l'affidamento.

Detta norma consentirà, in altri termini, in via immediata, di evitare il potenziale pregiudizio al confronto concorrenziale tra le imprese ed il pieno raggiungimento delle esigenze di trasparenza e di efficienza proprie di un settore economico che implica l'impiego di beni demaniali in considerazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del fatto che le norme della L.R. n. 22/2008 sino ad oggi vigenti, nella misura in cui consentono di affidare, prorogare o rinnovare le concessioni demaniali idriche in assenza di procedure competitive ad evidenza pubblica, appaiono in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e possono, in tal senso, presentare nell'applicazione profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Proposta di DDL: “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali”.

Art. 1 (Modificazione all'art. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 22/2008, le parole: “la utilizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “l'utilizzo”.

Art. 2 (Modificazioni all'art. 3)

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 22/2008, le parole: “e la documentazione relativa alle spese sostenute ed alle opere eseguite per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3.” sono sostituite dalle seguenti: “, lo studio del bacino idrogeologico e relativa proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23, nonché la documentazione relativa alle spese sostenute e alle opere eseguite per lo svolgimento dell'attività di ricerca.”.

Art. 3 (Integrazioni all'art. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 22/2008 dopo le parole “Il permesso di ricerca è rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta” sono inserite le seguenti: “ , sia esso pubblico o privato,”.

Art. 4 (Modificazioni all'art. 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 22/2008, le parole: “la capacità tecnicoeconomica più idonea” sono sostituite dalle seguenti: “la capacità tecnico-economica più idonea”.

Art. 5 (Modificazioni all'art. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 22/2008, le parole: “al rilascio della relativa concessione.” sono sostituite dalle seguenti: “al

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rilascio del provvedimento di concessione mineraria, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza e non discriminazione.”.

Art. 6 (Sostituzione dell'art. 10)

1. L'articolo 10 della l.r. 22/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Procedura di assegnazione della concessione per la coltivazione dei giacimenti.

1. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento, il dirigente del Servizio regionale avvia una procedura di evidenza pubblica, sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui all'articolo 3, comma 6, individuando l'area interessata che deve coincidere o essere inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca e la delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23. L'avviso è pubblicato almeno nell'Albo pretorio dei comuni interessati, nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche al fine di eventuali osservazioni od opposizioni da parte di chiunque sia interessato. L'avviso della procedura di evidenza pubblica determina i requisiti di partecipazione degli operatori e di presentazione delle offerte, i criteri di selezione e valutazione delle offerte, la durata e gli elementi essenziali della convenzione concessoria.

2. Entro il termine stabilito dall'avviso, i soggetti interessati, pubblici o privati, compreso il titolare del permesso di ricerca, presentano l'istanza di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione di coltivazione del giacimento, corredata:

- a) dalla documentazione comprovante l'idoneità tecnica ed organizzativa, nonché la capacità economica e finanziaria ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione richiesto dal capitolato della procedura di evidenza pubblica;
- b) dal piano industriale comprensivo del programma degli investimenti e relativo cronoprogramma che si intende realizzare per la coltivazione, l'utilizzazione, la tutela e la valorizzazione dell'acqua minerale di sorgente e termale, nonché per la promozione dello sviluppo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

qualificato del territorio, evidenziando altresì le ricadute economiche ed occupazionali e la compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio medesimo;

c) dal Piano Economico Finanziario finalizzato a dimostrare la sostenibilità del piano industriale;

d) dall'ulteriore documentazione tecnica e amministrativa prevista dall'avviso pubblico.

3. La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al comma 2, attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate ed è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra la Regione e il concessionario ai sensi dell'articolo 13.

4. Il Direttore della struttura regionale competente indica, per la relativa nomina, i membri della commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze della procedura di evidenza pubblica alla struttura regionale competente in materia di gare e contratti, nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza individuate dalla normativa statale e regionale.

5. Il concessionario è tenuto a corrispondere al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, maggiorata del 10 per cento, a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 2, a cui anche il ricercatore partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto.

6. Prima dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, il dirigente del Servizio regionale stabilisce l'importo da corrispondere ai sensi del comma 5 al titolare del permesso di ricerca da esplicitare nell'avviso pubblico. Il vincitore della procedura è tenuto al momento del rilascio della concessione di coltivazione, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, a produrre alla Regione l'attestazione dell'eseguito pagamento dell'indennità, o, in caso di mancata accettazione da parte del ricercatore, del deposito presso la Tesoreria regionale. In mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.”.

Art. 7

(Abrogazione dell'articolo 11)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. L' articolo 11 della l.r. 22/2008 è abrogato.

Art. 8
(Modificazioni all'art. 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, le parole: "La concessione è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto" sono sostituite dalle seguenti: "Prima dell'indizione della procedura di evidenza pubblica il dirigente del Servizio regionale verifica il rispetto".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, le parole: "Il rilascio della concessione è subordinato all'acquisizione del parere espresso dai Comuni, dalle Province interessate per territorio e dall'Autorità di Ambito territoriale competente in materia di ciclo idrico integrato. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta." sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente del Servizio regionale acquisisce preventivamente il parere espresso dai Comuni interessati per territorio e dall'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta.".

3. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, le parole: "L'istanza è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3." sono sostituite dalle seguenti: "Detta istanza è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni interessati. La pubblicazione è preceduta dall'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione a spese del richiedente.".

4. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008 è sostituita dalla seguente: "e) l'ammontare della somma corrispondente al rimborso delle spese di cui all'articolo 10, comma 4;" .

Art. 9
(Abrogazione dell'articolo 17)

1. L' articolo 17 della l.r. 22/2008 è abrogato.

Art. 10
(Abrogazione dell'articolo 18)

1. L' articolo 18 della l.r. 22/2008 è abrogato.

Art. 11
(Modificazioni e integrazioni all'art. 19)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 22/2008 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il concessionario almeno ventiquattro mesi prima della scadenza è tenuto a presentare alla struttura regionale competente un rapporto di fine concessione relativo allo stato di consistenza delle pertinenze di cui all'articolo 15 ed uno studio qualitativo del bacino idrogeologico utilizzato.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 22/2008 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. La cessazione, in tutti i casi, comporta la messa in pristino dei luoghi alterati a spese del concessionario, salvo il diritto della Regione di beneficiare dei lavori eseguiti, funzionali all'utilizzazione.

2 ter. La Regione, alla cessazione della concessione mineraria, può stabilire con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse, di non procedere a ulteriori concessioni.

2 quater. Il dirigente del Servizio regionale, qualora, alla cessazione della concessione mineraria, intenda assegnare ulteriori concessioni relativamente ai giacimenti in essa contenuti, previa valutazione delle potenzialità dei bacini interessati anche sulla base del rapporto di fine concessione, avvia, almeno diciotto mesi prima della scadenza della stessa, un procedimento di evidenza pubblica secondo le modalità di cui all'articolo 10 e all'articolo 12.

2 quinquies. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi di tutte le pertinenze di cui all'articolo 15 necessarie alla coltivazione del giacimento.

2 sexies. Il concessionario scaduto non ha diritto in nessun caso a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione.”.

Art. 12

(Modificazioni e integrazioni all'art. 21)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2008, dopo le parole " nel provvedimento di concessione," sono inserite le seguenti: "tra cui in particolare il versamento in favore della Regione di un deposito cauzionale di cui all'articolo 14;”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2008, dopo le parole " di cui all'articolo 29" sono inserite le seguenti: "per tre rate

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

consecutive;”.

3. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2008 è aggiunta la seguente: “h bis) mancato rispetto del cronoprogramma degli investimenti”.

Art. 13

(Modificazioni e integrazioni all'art. 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 22/2008, le parole: “Il dirigente del Servizio regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “Prima dell'indizione della procedura di evidenza pubblica il dirigente del Servizio regionale,”.

2. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 22/2008 dopo le parole: “le aree di salvaguardia” sono inserite le seguenti: “, sulla base dello studio del bacino idrogeologico e relativa proposta di delimitazione delle stesse di cui all'articolo 3 comma 6,”.

Art. 14

(Modificazioni e integrazioni all'art. 29)

1. Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 22/2008 è abrogato.

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 29 della l.r. 22/2008 è aggiunto il seguente:
 “4 ter. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è adeguato automaticamente, con cadenza annuale, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata rispetto all'anno precedente. L'adeguamento non si applica nel caso in cui la variazione dell'indice annuale sia negativa.”.

Art. 15

(Modificazioni all'art. 39)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 22/2008 dopo le parole: “di cui all'articolo 12, inclusa” sono inserite le seguenti: “la definizione degli elementi di cui all'articolo 10, comma 2, nonché”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 22/2008 le parole: “e all'articolo 11, comma 2” sono soppresse.

Art. 16

(Norma transitoria)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Per le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2022 la struttura regionale competente avvia le relative procedure di evidenza pubblica entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di eventuali istanze di rinnovo pervenute presso la Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge la struttura regionale competente avvia la procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 5.

3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione sia scaduta o decorrano meno di 24 mesi alla scadenza, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 11, comma 1 entro il termine fissato dal dirigente della struttura regionale competente.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 14/12/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
- Stefano Nodessi Proietti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 16/12/2020

Assessore Roberto Morroni
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
